

TITOLO I
Caratteristiche dell'associazione

ART. 1 - Costituzione

E' costituita l'associazione ContactLess technologies Users Board Italia, in forma abbreviata CLUB Italia.

L'associazione non ha scopo di lucro ed è retta dal presente statuto.

CLUB Italia è affiliato all'associazione localizzata in Francia denominata Contactless Technologies Users Board, il cui nome abbreviato ufficiale è CLUB.

CLUB Italia aderisce, inoltre, ad Asstra per poter svolgere in modo più integrato la propria attività istituzionale.

ART. 2 – Sede

L'associazione ha sede in Roma.

ART. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2020, e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta.

ART. 4 - Scopo

L'associazione si propone come scopo l'incentivazione dell'uso del trasporto pubblico di persone aumentando la flessibilità nell'uso, la sicurezza, la comodità di pagamento, l'integrazione dei modi di trasporto, e il controllo sociale, attraverso la promozione nel territorio italiano dell'uso, tra i propri membri, della tecnologia dei sistemi innovativi di pagamento e dei sistemi di supporto all'esercizio per la gestione, l'erogazione e il controllo dei sistemi di mobilità e sosta e dei sistemi di infomobilità all'utenza.

L'associazione intende facilitare l'interoperabilità dei sistemi di pagamento innovativi inerenti la mobilità e la sosta sull'intero territorio nazionale.

A tal fine l'associazione contribuirà alla validazione di sistemi generici e relativi standard, anche promuovendo test di sistemi di pagamento contactLess.

Pertanto l'associazione intraprenderà tutte le azioni necessarie per informare i suoi membri dei risultati, scoperte e valutazione delle attività effettuate dai membri dell'associazione stessa per mezzo di studi, ricerche, sperimentazioni e sviluppi.

TITOLO II
Adesioni

ART. 5 – Adesioni

Possono far parte di Club Italia in qualità di associati:

SOCI ORDINARI

Gli operatori di trasporto e della mobilità pubblici o privati, gli enti locali, le associazioni e istituzioni interessati allo scopo dell'Associazione.

SOCI SOSTENITORI

I produttori di tecnologie inerenti il campo di attività dell'associazione, le società di consulenza, gli istituti bancari e gli operatori di servizi attinenti all'oggetto sociale.

L'Assemblea può deliberare che un socio sostenitore possa acquisire la qualifica di socio ordinario.

Le domande di ammissione a far parte di Club Italia dovranno essere presentate in forma scritta all'Associazione.

Il Direttivo di Club Italia delibera sull'accettazione della domanda entro 30 (trenta) giorni dalla

presentazione; contro l'eventuale rigetto è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà al pronunciamento dell'Assemblea dei Soci.

L'iscrizione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda. Essa avrà scadenza al compimento del primo anno solare intero successivo

e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se non sarà data disdetta, con lettera raccomandata, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.

Ogni attività è prestata in forma volontaristica dagli associati ed è gratuita salvo specifiche deroghe approvate dall'Assemblea.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli Associati

Ogni Associato ha diritto:

- 1) di partecipare alle attività dell'Associazione, di essere informato di tutte le iniziative dell'Associazione e di beneficiare dei servizi da essa offerti, di conoscere i risultati, le scoperte e le valutazioni delle sperimentazioni condotte da ogni Associato. Ogni membro deve essere portato a conoscenza dei bilanci e delle decisioni degli organi dell'associazione;
- 2) di partecipare all'Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione.

L'adesione a Club Italia comporta inoltre l'adempimento dei seguenti obblighi:

- 1) la corresponsione del contributo annuo determinato dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- 2) la corresponsione di altri eventuali contributi dovuti;
- 3) il rispetto delle condizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle regole interne dell'associazione nella loro essenza e nella loro forma e il rispetto, con l'adesione, di ogni deliberazione assunta dagli organi sociali;

gli Associati si impegnano a contribuire all'attività dell'associazione:

- comunicando agli altri membri scoperte e risultati delle analisi condotte in merito all'utilizzo di sistemi di pagamento basati su tecnologia contactless;
- partecipando alla realizzazione di specifiche funzionali comuni a tutti i membri;
- partecipando, se richiesti, alla valutazione di test condotti da altri soci.

Inoltre gli Associati si impegnano a:

- promuovere le azioni dell'associazione citando le sue ricerche e sperimentazioni nelle pubblicazioni inerenti le tematiche proprie dell'oggetto sociale di CLUB Italia;
- favorire il coordinamento delle proprie attività con gli altri membri, informando il Consiglio Direttivo degli avanzamenti significativi degli eventuali progetti di implementazione di sistemi di pagamento contactless.

CLUB Italia è proprietaria dei diritti su pubblicazioni, opere e quant'altro direttamente finanziate dall'associazione.

Gli Associati hanno diritto di conoscerle e utilizzarle nell'ambito della propria attività con divieto di commercializzazione.

CLUB Italia non vanta diritti su pubblicazioni e opere di proprietà dei singoli associati.

ART. 7 - Cessazione dell'iscrizione

L'iscrizione all'Associazione cessa per :

Recesso

Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di tre mesi prima della scadenza annuale.

In tal caso il contributo annuo dovrà essere corrisposto fino alla scadenza dell'anno in corso e di quello successivo.

Decadenza

La decadenza consegue alla perdita da parte dell'Associato dei requisiti di cui all'art. 5; inoltre per omesso pagamento delle quote dovute entro un mese dal sollecito da parte del tesoriere e/o per evidente inattività.

Esclusione

La mancata osservanza degli obblighi statutari, o gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, possono comportare l'esclusione dall'Associazione. Inoltre l'esclusione è pronunciata contro l'Associato che svolga attività contrastante con gli obiettivi dell'Associazione

L'esclusione e la decadenza sono pronunciate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

La cessazione dalla qualifica di associato comporta la decadenza da ogni carica all'interno dell'associazione.

Ogni anno, prima dell'Assemblea annuale, il Consiglio Direttivo provvede alla revisione della lista degli associati, che viene presentata in Assemblea.

L'associato receduto, decaduto od escluso non ha diritto al rimborso delle somme versate. Le quote sociali non sono trasferibili.

La cessazione del rapporto associativo (recesso, decadenza ed esclusione) comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio sociale e non esime l'associato dal corrispondere integralmente i contributi dovuti per l'anno in corso e quello successivo e quelli arretrati rimasti insoluti.

TITOLO III Organi dell'associazione

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Direttore Generale

ART. 9 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea e di votare, tutti gli Associati in regola con il versamento dei contributi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale od in altro luogo idoneo dal Consiglio Direttivo, mediante avviso comunicato al domicilio degli Associati con mezzi che garantiscono l'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

L'Assemblea degli Associati si può tenere per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, ed entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del preventivo delle attività dell'anno in corso, e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da un consigliere da lui delegato; il Presidente nomina tra i presenti un segretario verbalizzante. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti direttamente o per delega. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei presenti.

L'assemblea può prevedere la nomina di Past-President. In tal caso i Past President nominati sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrerà sia in prima sia in seconda convocazione la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel caso in cui l'assemblea debba deliberare lo scioglimento occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Ogni associato ha diritto ad un voto, ma i soci sostenitori non possono rappresentare più del 49 per cento dei votanti. Un associato può rappresentare non più di due associati, oltre se stesso, mediante delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Gli associati dispongono ciascuno di un solo voto.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Sono annullabili le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea composto da un numero minimo di 5 (cinque) componenti e un numero massimo di 13 (tredici). Sono eleggibili solo i Soci ordinari o persone con alta esperienza e professionalità nel campo dell'elettronica applicata alla bigliettazione, al TPL e alla Mobilità.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono presso la sede dell'Associazione o in qualsiasi altro luogo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- predisporre il Bilancio preventivo e consuntivo;
- propone all'Assemblea le cause di decadenza e di esclusione degli associati;
- traccia le linee strategiche e organizzative dell'associazione;
- promuove e organizza le attività istituzionali dell'associazione;
- cura i rapporti con altre istituzioni e società, e con i terzi in genere;
- cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione;
- nomina il Tesoriere, anche tra i non associati;
- nomina il Past - President;
- nomina il Direttore Generale;
- propone all'Assemblea la revisione delle quote associative;
- svolge ogni altra attività necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, anche attraverso comitati tecnici nominati dallo stesso Consiglio Direttivo. I comitati tecnici possono essere formati da Soci ordinari e sostenitori, con larga rappresentanza di questi ultimi, ed esperti del settore.

Tutte le cariche sociali sono gratuite; è tuttavia dovuto il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle varie funzioni, se documentate.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi, nonché ogni volta che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o

altro mezzo legalmente efficace, contenente l'indicazione di luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno della riunione almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via fax almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo si può tenere per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le votazioni sono palesi.

In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere subentra, al suo posto, il primo dei non eletti, tale nuovo componente durerà in carica fino al termine del mandato attribuito al membro del consiglio che ha sostituito.

ART. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto al proprio interno dal Consiglio Direttivo con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti il consiglio stesso e a maggioranza dei presenti, dura in carica tre anni ed esercita le funzioni sino alla nomina del successore.

Funzioni del Presidente:

- è il Rappresentante Legale dell'associazione;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e ne redige l'ordine del giorno;
- rappresenta l'Associazione in tutte le sedi istituzionali;
- vigila sul rispetto dei regolamenti e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi dell'Associazione;
- presenta all'assemblea dell'Associazione la relazione annuale sull'attività svolta.

ART. 12 - Il Tesoriere

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non associati, e provvede alla gestione finanziaria delle entrate e delle uscite e all'amministrazione del patrimonio dell'associazione:

- a) in relazione agli stanziamenti dei bilanci preventivi e alle risultanze dei conti consuntivi, regolarmente approvati dall'Assemblea;
- b) in conformità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Redige, inoltre, il bilancio e lo propone al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Art. 13 - Direttore Generale

Alla gestione dell'Associazione, all'organizzazione della stessa è preposto un Direttore Generale.

Egli presiede alla gestione delle attività di ordinaria amministrazione e a quelle straordinarie, queste, su mandato del Consiglio Direttivo, attua le disposizioni emanate dagli Organi dell'Associazione e propone l'adozione di ogni provvedimento che ritenga utile al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore Generale, deve essere dotato di adeguata specifica competenza nelle materie oggetto dell'attività statutaria.

Egli resta in carica per una durata pari a quella del Consiglio Direttivo e percepisce per la sua attività i compensi determinati dal Consiglio medesimo.

TITOLO IV Finanze e patrimonio

ART. 14 - Anno finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare.

Alla fine di ogni esercizio, entro due mesi dalla chiusura dello stesso il consiglio direttivo presenta il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Entro la stessa data il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea l'ipotesi di "bilancio di previsione" per l'anno entrante. Nel bilancio consuntivo devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti a qualsiasi titolo ricevuti.

ART. 15 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni acquisiti nello svolgimento della propria attività e da quelli provenienti da atti di liberalità dei soci e di non soci. Ogni utile realizzato dovrà essere reimpiegato nell'attività associativa. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 16 - Entrate

Sono entrate dell'associazione:

- a) le quote di iscrizione e quelle annuali versate dagli associati;
- b) i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano impegni eccedenti le disponibilità del momento;
- c) i versamenti volontari degli associati;
- d) i contributi di pubbliche amministrazioni, istituti di credito, enti pubblici e privati.

Tutte le entrate devono essere documentate.

Le quote associative sono dovute in unica soluzione al momento dell'iscrizione e annualmente entro il 30 aprile.

ART. 17 - Quote associative

I soci, come definiti all'art.5, devono versare una quota di iscrizione una tantum ed una quota annuale.

Le quote, per tutte le categorie di soci, sono così definite:

- a) quota di iscrizione una tantum euro 1.000,00 (mille/00) ;
- b) quota associativa annuale euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) .

Il consiglio direttivo può decidere di volta in volta l'applicazione di una quota ridotta ad un singolo socio in rapporto alla dimensione e/o al giro d'affari dello stesso.

L'importo delle quote associative è determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 - Uscite

Sono uscite dell'associazione tutte le spese occorrenti per lo svolgimento dell'attività associativa.

Ogni spesa deve avere copertura finanziaria certa.

Ogni impegno eccedente deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo con atto motivato e firmato dal Presidente.

TITOLO V Norme finali

ART. 19 - Liquidazione dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Decide altresì la destinazione del capitale e dei beni, che saranno devoluti ad analoghe associazioni o per pubblica utilità.

ART. 20 - Regolamenti

Il presente statuto può essere completato con regolamenti contenenti norme di funzionamento e disposizioni per disciplinare specifici ambiti di attività dell'Associazione. Tali norme vengono approvate dall'assemblea a maggioranza assoluta.

ART. 21 - Revisori dei conti

L'assemblea può decidere di costituire un collegio di revisori dei conti, determinandone contestualmente il compenso.